



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

AI SIGG. PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Catania, 21 luglio 2017

Prot.: 773/17

OGGETTO: Inosservanza obblighi di formazione continua. Emendamenti e adeguamenti del CNPI in materia di recidiva e di termini per l'annotazione dei provvedimenti disciplinari sugli albi territoriali.

Vi notificiamo che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha provveduto ad emendare il nostro regolamento interno sul disciplinare, ai sensi dell'art. 3, comma 1. del DPR n. 137/2012 per adeguarlo in materia di recidiva e di termini per l'annotazione dei provvedimenti disciplinari sugli albi territoriali dell'Ordine.

Vi segnaliamo che le modifiche del testo revisionato sono limitate all'aggiunta di alcuni commi agli artt. 3 e 16.

All'art. 3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione) sono stati aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

8. Nel caso in cui il perito industriale o perito industriale laureato sia stato già sanzionato disciplinarmente nei due anni precedenti per un ulteriore comportamento illecito, il fatto configura una situazione assimilabile alla recidiva. La relativa sanzione corrisponderà a quella immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente comminata, indipendentemente dalla gravità del comportamento illecito.

9. L'illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua, commesso nel quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione, configura una situazione riportabile alla recidiva.

All'art. 16 (Istruttoria e decisione disciplinare) sono stati aggiunti i commi 13, 14 e 15:

13. La sanzione comunicata dal Consiglio di disciplina all'Organismo Territoriale competente, deve essere pubblicata sull'albo professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio Nazionale.

14. La sanzione resta pubblicata sull'albo professionale territoriale:

per un mese dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia l'avvertimento;

per tre mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la censura;

per sei mesi nel caso la sanzione irrogata sia la sospensione: il termine per la pubblicazione decorre dal giorno successivo a quello oltre il quale la sanzione sia stata scontata.

../..



../..

15. Nel caso della sanzione recante la sospensione a tempo indeterminato per morosità, la pubblicazione sull'albo professionale territoriale cessa dal momento della revoca del relativo provvedimento.

Contestualmente è stata approvata una direttiva del Consiglio Nazionale al fine di costituire una linea di indirizzo sulle sanzioni disciplinari per l'inosservanza della formazione continua.

Il testo della direttiva è scaricabile dal ns. sito.

Va premesso che l'argomento riveste importanza e delicatezza rilevanti, in quanto incidente sull'esercizio della professione di perito industriale nel suo valore intrinseco, nella correttezza della prestazione rivolta al Committente, oltre che al prestigio della Categoria.

Il CNPI ha cercato di orientarsi a fornire gli indirizzi atti a garantire caratteristiche di equilibrio, proporzionalità ed uniformità delle decisioni degli Organismi preposti alla valutazione dei comportamenti, facendo nel contempo **salva l'autonomia di giudizio dei Consigli di disciplina.**

Si tratta comunque di una definizione di indirizzo per le decisioni disciplinari che avrà effetto solo con l'inizio del 2019, ma è evidente la necessità di una immediata informazione rivolta a tutti gli iscritti, sia ai liberi professionisti e sia a coloro che non esercitano la libera professione, affinché siano consapevoli delle concrete conseguenze derivanti dall'inadempienza dell'obbligo formativo.

Tale prospettiva potrà consentire loro di assumere adeguati e proporzionati comportamenti a salvaguardia della propria professionalità.

Sulla base di tali premesse, il presente lavoro è stato quindi impostato fornendo gli indirizzi per la trattazione di competenza dei Consigli di disciplina, ma salvaguardando la loro autonomia di valutazione dello specifico caso sottoposto al loro esame e giudizio.

E' stata considerata anche l'ipotesi della recidiva (nel quinquennio successivo a quello di riferimento), con un meccanismo di graduale inasprimento della sanzione.

Si invitano i Colleghi che abbiano diritto alla riduzione dei crediti per esenzione temporanea, ai sensi dell'art. 8 c. 2) e 3) del Regolamento sulla Formazione revisionato dal CNPI il 27/05/2016, e che non abbiano ancora fatto apposita istanza nel corrente anno, a segnalare alla segreteria la loro posizione, compilando l'apposito modello scaricabile nel ns. sito.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richiesti in segreteria negli orari di ricevimento.

Si confida in un'attenta lettura di quanto sopra notificato al fine di evitare spiacevoli disagi per comunicazione e informazione.

Si coglie l'occasione per augurare serene vacanze estive e cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
per. Ind. Nicolo' Marcello Vitale